

Condizioni generali (CG)
ALLACCIAMENTI
 rete distribuzione energia elettrica

I n d i c e

	Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)	Pag. 2
I	IN GENERALE	Pag. 3
1.	Definizioni	Pag. 3
2.	Scopo e campo di applicazione	Pag. 4
3.	Rinvio	Pag. 4
4.	Compiti dell'Azienda	Pag. 4
5.	Basi giuridiche	Pag. 4
6.	Comprensorio	Pag. 4
II	IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	Pag. 5
7.	Rete e linee di distribuzione dell'Azienda	Pag. 5
8.	Impianti interni	Pag. 5
9.	Componenti dell'allacciamento	Pag. 6
10.	Limite di proprietà	Pag. 7
III	TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO	Pag. 8
11.	Tipi di allacciamenti	Pag. 8
IV	CONDIZIONI TECNICHE	Pag. 8
12.	Norme di qualità e sicurezza	Pag. 8
13.	Condizionamento termico	Pag. 9
V	MISURE DI SICUREZZA	Pag. 9
14.	Protezione delle persone e degli impianti	Pag. 9
VI	PROCEDURA	Pag. 10
15.	Domanda di allacciamento (avviso d'installazione)	Pag. 10
16.	Progetto di allacciamento	Pag. 10
VII	ESECUZIONE	Pag. 11
17.	Autorizzazioni e servitù	Pag. 11
18.	Numero di allacciamenti per stabile	Pag. 12
19.	Costruzioni accessorie	Pag. 12
20.	Rifiuto di allacciamento	Pag. 12
21.	Modalità di esecuzione	Pag. 12
VIII	ESERCIZIO	Pag. 13
22.	Modifiche di allacciamento	Pag. 13
23.	Manutenzione dell'allacciamento e usura	Pag. 13
24.	Ristrutturazioni e demolizioni stabili	Pag. 14
IX	ASPETTI FINANZIARI	Pag. 14
25.	Costi a carico del Cliente	Pag. 14
26.	Altri costi a carico del Cliente	Pag. 15
27.	Aumento della potenza installata	Pag. 15
28.	Oneri a carico dell'Azienda	Pag. 15
29.	Modalità di pagamento	Pag. 15
X	ASPETTI LEGALI	Pag. 16
30.	Violazioni e abusi	Pag. 16
31.	Contestazioni di ordine tecnico	Pag. 16

32.	Controversie di competenza Elcom	Pag. 16
33.	Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro	Pag. 16
XI	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 17
34.	Approvazione	Pag. 17
35.	Entrata in vigore	Pag. 17
36.	Allegati	Pag. 17

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)

Tutti i diritti sono riservati. L'uso commerciale di questi documenti è possibile unicamente con l'approvazione dell'Azienda e previa retribuzione. Fatta eccezione per l'uso personale, è vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione o altro uso non autorizzato. L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per gli errori contenuti in questi documenti e si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

I IN GENERALE

1. Definizioni

- 1.1 AES/VSE: Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
- 1.2 Apparecchi calorici: impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento termico di ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui inserimenti sono effettuati dall'*Azienda* mediante telecomando. Oltre a questi è considerato apparecchio calorico anche la termopompa.
- 1.3 Azienda: s'intende AGE SA. L'*Azienda* ha la funzione di *Gestore di rete*, oppure di *Fornitore di energia elettrica* o può rivestire entrambi i ruoli.
- 1.4 BT: bassa tensione (400V/230V), corrispondente a LR7 (livello di rete 7).
- 1.5 CCS: Codice Civile Svizzero.
- 1.6 CG: Condizioni generali.
- 1.7 Cliente: *Proprietario del fondo* oppure l'*Avente diritto di superficie a sé stante e permanente* (DSSP), titolare dell'allacciamento. Il titolare dell'allacciamento è il proprietario del fondo e/o dello stabile allacciato, i condomini (comproprietari PPP) e i beneficiari di un diritto di superficie di un determinato immobile.
- 1.8 CO: Codice delle obbligazioni.
- 1.9 DPS: dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
- 1.10 EiCom: Commissione federale dell'energia elettrica che vigila in particolare sui prezzi del mercato elettrico ed il rispetto del diritto di accesso alla rete dei *Consumatori liberi finali*.
- 1.11 ESI: Elettricità Svizzera Italiana.
- 1.12 ESTI: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
- 1.13 LAEI: Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
- 1.14 LEne: Legge sull'energia (RS 730.0).
- 1.15 MT: media tensione (11 kV), corrispondente al livello di rete 5 (LR5).
- 1.16 OAEI: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
- 1.17 OEn: Ordinanza sull'energia (RS 730.01).
- 1.18 OIBT: Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (RS734.27).
- 1.19 PAE: Prescrizioni Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
- 1.20 PEN: conduttore che svolge contemporaneamente funzioni sia di protezione sia di neutro.
- 1.21 Produttore indipendente: chi produce elettricità per il proprio fabbisogno e/o che immette in rete l'energia prodotta.
- 1.22 Swissgrid: società che gestisce la rete di trasporto nazionale in alta tensione. È l'ente accreditato per le garanzie di origine.

2. Scopo e campo di applicazione

- 2.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano l'esecuzione, le modifiche, la gestione, la manutenzione degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica, nonché gli aspetti finanziari (contributi di allacciamento) ad essi connessi.
- 2.2 Esse sono applicabili a tutti i *Clienti* nel comprensorio di distribuzione dell'*Azienda*.

3. Rinvio

- 3.1 Per tutto quanto non specificatamente qui contemplato e previsto, fanno stato e sono dunque applicabili, le altre CG (in particolare quelle relative alla rete e alla fornitura), nonché le altre disposizioni e prescrizioni emanate dall'*Azienda*.

4. Compiti dell'Azienda

- 4.1 L'*Azienda* costruisce, gestisce e mantiene in regola la rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, nel rispetto di quanto previsto dai disposti di legge applicabili.
- 4.2 L'*Azienda* promuove l'utilizzo razionale e parsimonioso dell'energia elettrica.

5. Basi giuridiche

- 5.1 Le presenti CG, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo individuale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'*Azienda* e i suoi *Clienti*.
- 5.2 In casi particolari, l'*Azienda* può stabilire condizioni speciali in deroga alle presenti CG e alle tariffe in vigore, tramite accordi sottoscritti con il *Cliente*.
- 5.3 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali applicabili in materia, nonché le raccomandazioni applicabili al settore elettrico.
- 5.4 L'allacciamento alla rete di distribuzione ed il pagamento delle relative fatture, implicano l'accettazione delle disposizioni e prescrizioni emanate dall'*Azienda* e delle CG, nonché delle tariffe in vigore.
- 5.5 Il *Cliente* ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare cartaceo delle CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell'*Azienda* www.age-sa.ch
- 5.6 In caso di divergenza tra l'esemplare cartaceo in possesso del *Cliente* e quello elettronico, fa stato la versione aggiornata pubblicata sul sito dell'*Azienda*.
- 5.7 Le presenti CG ed i relativi allegati possono essere modificati in ogni momento dall'*Azienda*.
- 5.8 Il queste evenienze i *Clienti* verranno debitamente informati con i mezzi più appropriati.

6. Comprensorio

- 6.1 Le presenti CG si applicano al comprensorio di distribuzione dell'*Azienda*.
- 6.2 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all'interno del quale l'*Azienda* è tenuta di principio ad eseguire gli allacciamenti richiesti per legge o per convenzione.
- 6.3 Per contro al di fuori delle zone edificabili (Piano regolatore), l'*Azienda* non è di regola tenuta ad effettuare l'allacciamento, salvo disposizione contraria delle leggi applicabili al settore (in particolare per quanto concerne impianti di produzione da fonti rinnovabili).

- 6.4 Deroghe sono di esclusiva competenza dell'*Azienda* e possono essere concesse con particolare riferimento al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro inserimento su fondi di principio non edificabili.
- 6.5 Fuori dal perimetro della zona edificabile è fatturato il costo reale della parte dell'impianto necessario alla realizzazione dell'allacciamento dal punto di raccordo, alla rete di distribuzione dell'*Azienda*. L'*Azienda* si assume l'onere dell'eventuale maggiore dimensionamento dell'impianto, riservandosi con ciò il diritto di alimentare altri *Clienti* fino a concorrenza della portata nominale dello stesso, senza versare ristorni al titolare dell'allacciamento.
- 6.6 Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'*Azienda* a concederne altre né estendere e/o potenziare quelle esistenti.

II IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

7. Rete e linee di distribuzione dell'*Azienda*

- 7.1 La rete dell'*Azienda* comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica, come pure le linee di teleselezione, di telecomando, di telecontrollo e di telemisura.
- 7.2 Le linee di distribuzione servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione, e le linee di allacciamento degli impianti dei *Clienti*.
- 7.3 La rete di distribuzione è in linea di principio riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'*Azienda*. Le eccezioni richiedono l'autorizzazione esplicita dell'*Azienda* e sono soggette ad indennizzo.

8. Impianti interni

- 8.1 Limite di proprietà
L'impianto interno costituisce la parte tecnica privata che appartiene al *Cliente*. Conformemente all'OIBT l'impianto interno inizia dai morsetti d'entrata del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (DPS).
- 8.2 Stato della tecnica e controllo impianti
Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente all'OIBT e alle prescrizioni e normative tecniche del settore.
I *Proprietari* degli impianti interni sono responsabili degli stessi e pertanto tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi.
- 8.3 Predisposizione impianti
Il *Proprietario* degli impianti interni è responsabile affinché gli impianti che necessitano di una predisposizione supplementare siano adeguatamente realizzati (in particolare per doppia tariffa e per blocco apparecchiature).
- 8.4 Accesso agli impianti interni
Gli incaricati dell'*Azienda* devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per la verifica delle installazioni secondo i disposti dell'OIBT:
- in ogni momento: per casi urgenti e fondati motivi;
- negli orari d'ufficio: per casi ordinari, quali in particolare il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori.
- 8.5 Consegna chiavi
Laddove si rendesse necessario, il *Cliente* è invitato a consegnare le chiavi all'*Azienda* per favorire l'accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all'accesso, l'*Azienda* si riserva di fatturare al *Cliente* i costi per l'intervento supplementare secondo *Tariffario* (vedi allegato no. 3).
- 8.6 I sigilli dell'*Azienda* possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.

9. Componenti dell'allacciamento

9.1 Elenco

L'allacciamento si compone di diversi elementi e meglio:

- armadio di allacciamento;
- cassetta d'introduzione;
- DPS;
- tubo proteggi cavo;
- sistemi di conteggio dell'energia (contatori);
- cavo di allacciamento;
- cabina di trasformazione;

il tutto come meglio descritto nell'allegato no. 1.

9.2 Armadio di allacciamento

E' un armadio fornito dal *Cliente* tramite il suo installatore elettricista, adibito ad ospitare i collegamenti elettrici mediante la cassetta d'introduzione, i sistemi di conteggio dell'energia, i DPS d'abbonato e altri allacciamenti quali per esempio telefono, comunicazione e altri vettori energetici. In questo contesto il *Cliente*, rispettivamente il suo installatore, prenderanno in considerazione le esigenze tecniche espresse dall'*Azienda* (in particolar modo le PAE).

Il *Cliente* predisporrà già al momento della costruzione dell'edificio o nei casi di ristrutturazione, la realizzazione e posa di un tubo vuoto che collega i sistemi di conteggio dei vari vettori energetici (gas, elettricità, acqua) ai fini della telelettura a distanza (in un unico punto) degli apparecchi di misura.

Lo spazio necessario per la posa dell'armadio deve essere messo a disposizione dal *Cliente* e la sua ubicazione concordata preventivamente con l'*Azienda*.

9.3 Cassetta d'introduzione

Contiene la testa cavo d'allacciamento ed il DPS di introduzione, ed è sempre fornita dall'*Azienda*. Per definizione del limite di rete secondo l'OIBT, la cassetta d'introduzione fa parte dell'impianto interno. Il *Cliente* ne è il proprietario e si occupa della manutenzione necessaria. La cassetta d'introduzione è da considerare parte integrante dell'immobile e non può essere pertanto rimossa o asportata dal *Cliente* per esempio in caso di vendita dell'immobile o di cessazione della validità del diritto di superficie a sé stante e permanente.

9.4 DPS

Tale elemento di protezione può essere costituito dalla valvola (fusibile) oppure da un'apparecchiatura automatica magnetotermica.

9.5 Tubo proteggi cavo

Il tubo proteggi cavo collega l'armadio d'allacciamento alla rete di distribuzione. Spetta al *Cliente* la posa, a sue spese, sul terreno privato seguendo le direttive tecniche impartite dall'*Azienda*. Se al momento del tiraggio del cavo venissero riscontrati dei difetti che non permettono la posa, i costi per ripristino sono a carico del *Cliente*. Prima della chiusura dello scavo, il *Cliente* farà rilevare il tracciato del tubo proteggi cavo dall'*Azienda*.

9.6 Cavo di allacciamento

Il cavo di allacciamento è posato e raccordato dall'*Azienda*.

9.7 Sistemi di conteggio dell'energia (contatori)

I contatori, gli apparecchi di misura, di comando e gli impianti di telelettura vengono forniti e installati dall'*Azienda* e restano di sua proprietà. Le spese di esercizio e manutenzione sono a carico dell'*Azienda*.

Il *Cliente*:

- deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'*Azienda* tutti gli impianti necessari all'allacciamento dei sistemi di conteggio dell'energia e di telecomando;
- deve pure mettere a disposizione dell'*Azienda* lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. I sistemi di conteggio di misura ed eventualmente quelli di ricezione del segnale di telecomando come pure dei dispositivi necessari alla lettura a distanza dei contatori sono posati di regola dall'*Azienda* all'interno dell'armadio di allacciamento.

L'*Azienda* può chiedere che i sistemi di conteggio dell'energia siano accessibili dall'esterno e posti a ridosso della recinzione per mezzo di appropriate nicchie. Le spese di costruzione delle nicchie sono a carico del *Cliente*.

Questa norma è obbligatoria per le nuove case unifamiliari e le nuove case di vacanza.

Le spese di montaggio e smontaggio dei sistemi di conteggio dell'energia sono a carico dell'*Azienda*.

Per ulteriori dettagli sono applicabili le PAE.

9.8 Cabina di trasformazione

Laddove la potenza richiesta renda necessaria la posa di una cabina di trasformazione, il punto di fornitura e la misura dell'energia devono essere eseguiti nelle immediate vicinanze, se possibile in un locale adiacente. La posa di contatori nella cabina di trasformazione dell'*Azienda* di regola non è ammessa.

Per nuovi allacciamenti o per il rifacimento di vecchi allacciamenti la misura dell'energia è effettuata in BT e la cabina di trasformazione è di proprietà dell'*Azienda*. In casi particolari ed in conformità alle normative e prescrizioni applicabili al settore, l'*Azienda* può, concedere la fornitura/misura in MT, secondo i criteri e le modalità livelli di rete (MT e BT) indicati nell'allegato no. 2.

Nel caso in cui l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, questa viene realizzata a cura e spese dell'*Azienda*, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.

Se necessario il *Cliente* deve mettere a disposizione dell'*Azienda* il locale e lo spazio atti ad ospitare la cabina di trasformazione. I locali rispettivamente lo spazio messo a disposizione rimangono di principio di proprietà del *Cliente*, mentre gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'*Azienda*.

L'ubicazione del locale atto ad ospitare la cabina di trasformazione, viene fissata d'intesa fra l'*Azienda* ed il *Cliente* deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'*Azienda*.

L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso e quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti nel Registro Fondiario, secondo quanto convenuto fra le *Parti*.

L'*Azienda* ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.

In casi speciali la cabina di trasformazione può essere di proprietà privata del *Cliente* (sia per la parte elettromeccanica che per le opere di genio civile).

Per l'allacciamento della cabina verrà richiesta dall'*Azienda* la posa di un interruttore di potenza e della misura dell'energia in MT.

Il titolare dell'allacciamento della cabina avrà la responsabilità del *Proprietario* di un'opera secondo quanto previsto dalle disposizioni del CO, rispettivamente la responsabilità di un *Proprietario* d'impianto secondo i disposti di diritto federale applicabili al settore elettrico.

Tutte le spese conseguenti al mantenimento della cabina di trasformazione in stato idoneo al suo buon funzionamento, nonché i relativi costi di manutenzione e riparazione sono a carico del *Cliente* che può delegare questo compito all'*Azienda* come meglio specificato nell'allegato no. 2.

9.9 Messa a terra

Nel punto di allacciamento il *Cliente* deve mettere a disposizione un collegamento adeguato per la messa a terra del PEN.

10. **Limite di proprietà**

10.1 I morsetti d'entrata del DPS di introduzione sono il limite tra rete (di proprietà dell'*Azienda*) e impianto interno (di proprietà privata) e sono pure il punto di fornitura e di allacciamento (vedi allegato no. 1).

10.2 Il *Cliente* esegue a proprie spese tutte le opere di genio civile all'interno dei fondi privati, che rimangono di sua proprietà.

10.3 Per contro le parti di genio civile dell'allacciamento su area pubblica sono di proprietà dell'*Azienda* che se ne assume le relative spese.

- 10.4 Tutte le altre componenti dell'allacciamento che non appartengono al *Cliente* secondo quanto indicato nei disposti precedenti, sono di proprietà dell'*Azienda* che si occupa della relativa manutenzione e se ne assume dunque i relativi costi.

III TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO

11. Tipi di allacciamenti

11.1 Allacciamenti definitivi

Sono considerati tali gli allacciamenti permanenti e facenti parte dell'immobile. I costi relativi sono regolati nell'allegato no. 5. Di regola sono eseguiti mediante cavi sotterranei.

11.2 Piccoli allacciamenti monofase

Vengono concessi allacciamenti monofase solo per piccoli impianti come per esempio le cabine telefoniche, distributori automatici di biglietti, amplificatori TV, specchi riscaldati. I costi di piccoli allacciamenti monofase sono regolati nell'allegato no. 5.

11.3 Allacciamenti provvisori per cantieri

Siamo in presenza di un allacciamento provvisorio allorché vi è un'alimentazione di cantiere destinata ad essere rimossa al termine dei lavori di costruzione. L'allacciamento provvisorio di cantiere deve essere smontato al momento della messa in esercizio del nuovo allacciamento definitivo. I costi relativi all'allacciamento provvisorio figurano nell'allegato no. 6. L'allacciamento di cantiere si effettua tramite un armadio fornito dall'*Azienda* che contiene la valvola d'introduzione e il contatore. Il quadro di cantiere dell'impresa di costruzione sarà collegato mediante cavo con presa modello CEE. Casi particolari saranno oggetto di uno speciale preventivo da parte dell'*Azienda*.

11.4 Allacciamenti manifestazioni temporanee

Sono considerati tali gli allacciamenti provvisori, in particolare quelli per feste, esposizioni, manifestazioni e spettacoli e che durano da pochi giorni a qualche settimana. Tale allacciamento è alimentato mediante quadro o colonnetta messa a disposizione dall'*Azienda*. I costi relativi sono contemplati nell'allegato no. 6.

11.5 Allacciamenti illuminazione pubblica

Per allacciamenti alla rete di illuminazione pubblica, si rimanda alle convenzioni e/o accordi sottoscritte dai singoli Comuni con l'*Azienda*.

11.6 Allacciamenti illuminazioni speciali

Allacciamenti alla rete di illuminazione pubblica per impianti di decorazione, impianti natalizi e cartelli luminosi vengono trattati singolarmente dall'*Azienda* con specifici accordi/convenzioni.

11.7 Allacciamenti Produttori indipendenti

Le disposizioni procedurali e tecniche per questi allacciamenti sono regolate tramite l'allegato no. 7.

IV CONDIZIONI TECNICHE

12. Norme qualità e sicurezza

- 12.1 L'*Azienda* esegue per principio tutti gli allacciamenti di nuovi impianti alla rete di distribuzione nel comprensorio di sua pertinenza, alle vigenti condizioni tariffali, nel limite delle proprie capacità tecnico-giuridiche-economiche.

- 12.2 L'allacciamento è limitato inoltre dalle condizioni del singolo allacciamento fondato a sua volta sulla capacità tecnica della rete.

- 12.3 I livelli di tensione della fornitura sono regolati specificatamente nelle relative CG utilizzo rete.

13. Condizionamento termico

- 13.1 L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico (in particolare riscaldamento diretto, ad accumulazione o a termopompa, impianti di climatizzazione, piscine, saune) è soggetto ad autorizzazione delle autorità cantonali preposte e dell'*Azienda*.
- 13.2 La domanda di autorizzazione da inoltrare all'*Azienda* deve essere allestita come indicato nelle PAE.
- 13.3 L'*Azienda* rilascia l'autorizzazione non appena possibile, con l'indicazione delle eventuali condizioni specifiche di utilizzo (fasce orarie, modalità di avviamento, ecc).
- 13.4 E' facoltà dell'*Azienda* rifiutare la predetta autorizzazione allorquando:
- la disponibilità della rete di distribuzione non è confacente all'installazione dell'impianto del *Cliente*;
 - il *Cliente* non ha provveduto a richiedere ed ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali preposte;
 - per motivi di ordine tecnico, economico o di interesse generale che imponessero limitazioni all'uso di energia elettrica.
- 13.5 Il rilascio di singole autorizzazioni per il condizionamento termico non obbliga l'*Azienda* a concederne altre né ad estendere e potenziare quelle esistenti.

V MISURE DI SICUREZZA

14. Protezione delle persone e degli impianti

- 14.1 Ogni persona fisica o giuridica, in particolare il *Cliente* dell'*Azienda* che intende eseguire o far eseguire da terzi (in prossimità di impianti elettrici), lavori di costruzione con mezzi meccanici, esplosioni, ivi compreso, lavori di scavo di qualsiasi genere, taglio alberi, su area pubblica o privata o lavori di altro tipo, che potrebbero danneggiare terze persone, nonché gli impianti stessi di proprietà dell'*Azienda* oppure metterne in pericolo il loro esercizio, deve:
- preventivamente informarsi presso l'*Azienda* sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte/impianti/linee e cavi;
 - avvertire immediatamente l'*Azienda* prima di procedere con i lavori;
 - richiedere le relative planimetrie aggiornate (modulo di richiesta piani scaricabile dal sito dell'azienda. www.age-sa.ch);
 - richiedere la messa fuori servizio della rete/cavi nella "zona di rischio".
- 14.2 Prima del riempimento dello scavo è necessario nuovamente mettersi in contatto con l'*Azienda* affinché le condotte/impianti/linee e cavi messi allo scoperto possano essere controllati, protetti e rilevati.
- 14.3 Dal canto suo l'*Azienda*:
- fornirà gratuitamente le planimetrie aggiornate con validità limitata a 3 (tre) mesi.
 - ordinerà le misure di sicurezza adeguate a protezione dei propri impianti/infrastrutture, secondo quanto previsto dalle prescrizioni applicabili al settore elettrico. I costi di attuazione di tali provvedimenti saranno posti a carico del *Cliente*;
 - richiederà la partecipazione alle spese qualora si rendessero necessari spostamenti delle infrastrutture esistenti. In tal senso l'*Azienda* provvederà ad allestire lo specifico preventivo da sottoporre al *Cliente*.
- 14.4 Se in prossimità di un allacciamento aereo il *Cliente* deve eseguire lavori (in particolare rinnovo di facciate, rifacimento tetto) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, egli dovrà avvertire preventivamente l'*Azienda* che provvederà alla protezione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea. L'*Azienda* si riserva di chiedere al *Cliente* una partecipazione ai costi così generati.

VI PROCEDURA

15. Domanda di allacciamento (avviso d'installazione)

- 15.1 La procedura qui di seguito descritta si applica sia ai nuovi allacciamenti (anche *Produttori indipendenti*) che alle modifiche/ampliamenti di quelli esistenti, come pure agli allacciamenti provvisori per cantieri, manifestazioni temporanee e nei casi di installazione di apparecchi suscettibili di creare perturbazioni.
- 15.2 Prima dell'esecuzione è comunque necessario l'espletamento delle pratiche amministrative della domanda di allacciamento.
- 15.3 Ogni richiesta di nuovo allacciamento, modifica di allacciamento e/o potenziamento già esistente deve essere presentata tramite il modulo dell'*Azienda* denominato "*Avviso d'installazione*", scaricabile dal sito **www.age-sa.ch**.
- 15.4 La richiesta deve essere inoltrata dall'installatore elettricista autorizzato – che rappresenta il *Cliente* nei confronti dell'*Azienda* – completa dei dati del cliente al quale sottoporre il preventivo per l'allacciamento. Dallo schema e da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.
- 15.5 La planimetria deve essere chiara in modo da poter localizzare senza difficoltà il Comune e il numero di particella eventualmente il quartiere o la frazione, oppure la strada dove si trova lo stabile interessato.
- 15.6 La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione delle potenze da installare e da raccordare alla rete secondo le prescrizioni tecniche.
- 15.7 In particolare è necessaria l'autorizzazione dell'*Azienda* per l'installazione di impianti o apparecchi che potrebbero causare disturbi alla rete quali armoniche, forti oscillazioni di tensione (in particolare saldatrici, motori, convertitori statici), oppure che potrebbero assorbire eccessivamente la tensione di telecomando dell'*Azienda*. A tale scopo il *Cliente* dovrà compilare l'apposito formulario ESI, scaricabile dal sito **www.age-sa.ch**.
- 15.8 L'installazione d'impianti di produzione di energia elettrica indipendenti deve essere comunicata all'*Azienda* tramite formulario PAE, scaricabile dal sito **www.age-sa.ch**.
I *Produttori indipendenti* sono tenuti a ottemperare alle direttive PAE, e prendere a proprie spese tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'*Azienda*, come meglio risulta nell'allegato no. 7.

16. Progetto di allacciamento

- 16.1 L'*Azienda* decide sul tipo, sul modo di esecuzione, sul punto di derivazione di un allacciamento, sul tracciato e sulla sezione dei cavi.
- 16.2 L'*Azienda* decide inoltre il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo ed il livello di tensione e la tempistica per l'esecuzione.
- 16.3 Qualora il *Cliente* esprimesse esigenze particolari, i costi supplementari derivanti gli saranno addebitati.
- 16.4 Nella definizione del progetto di allacciamento l'*Azienda* tiene conto nella misura del possibile dei desideri del *Cliente*, in particolare per designare il punto di introduzione come pure la posizione della cassetta d'introduzione, dei sistemi di conteggio dell'energia e di comando.
- 16.5 La specifica dei criteri e modalità livelli di rete (MT e BT) dell'allacciamento è definita nell'allegato no. 2.

VII ESECUZIONE

17. Autorizzazioni e servitù

17.1 Diritto di attraversamento

Ogni *Cliente* è tenuto a concedere all'*Azienda* (di regola gratuitamente) le servitù necessarie per gli impianti che alimentano il suo allacciamento e quelle relative all'installazione e alla manutenzione delle componenti di un impianto di rete (in particolare per la posa degli impianti e l'attraversamento del sedime).

17.2 Diritto di accesso

Il *Cliente* sul fondo del quale transita un allacciamento, ha l'obbligo di consentire agli addetti dell'*Azienda* l'accesso in ogni momento al fondo stesso e agli impianti, in particolare al punto di allacciamento (punto di fornitura), ai sistemi di conteggio dell'energia (contatori). Sarà altresì concordato con il *Cliente* l'accesso con ogni veicolo e mezzo idoneo per la costruzione, l'esercizio, per le necessità di controllo e sorveglianza, nonché la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.

17.3 Nei casi di condotte sotterranee e nel reciproco interesse, il *Cliente* è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento ed a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato delle condotte, nel senso che sull'area sopraccitata, larga almeno m 1.50 non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi di alto fusto e/o con radici profonde. In taluni casi, tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso (quale orto, giardino, viale, posteggio), previo accordo e sottoscrizione di una convenzione specifica con l'*Azienda*.

17.4 Nei casi di condotte aeree il *Proprietario del fondo* si impegna altresì a non piantare alberi ad alto fusto a distanze di sicurezza insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza in ogni tempo il taglio di rami o di alberi che possono dare luogo a perturbazioni sulla linea aerea. Rimane riservato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà ed alle culture altrui, provocati dall'*Azienda*.

17.5 Il *Proprietario di un fondo* al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianti destinate ad alimentare terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni, viene concordata un'adeguata indennità. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.

17.6 Qualora l'allacciamento attraversasse il fondo di terzi, compete al *Cliente*:

- la richiesta di autorizzazione e della relativa servitù a carico dei fondi interessati per le opere di genio civile di sua proprietà (in particolare la posa della condotta);
- la sottoscrizione di una convenzione specifica con gli altri *Proprietari*;
- la conseguente iscrizione all'Ufficio registri.

17.7 Il testo della convenzione o degli accordi conclusi tra privati, dovranno in particolare contenere il diritto ad installare ed a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea o aerea, comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie, oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti. Un esemplare di tali accordi o convenzioni tra le parti dovrà essere inviato all'*Azienda*, prima dell'inizio dei lavori.

17.8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle eventuali spese notarili, alle tasse dell'Ufficio Registri e alle eventuali indennità da versare ai *Proprietari* dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente posti a carico del *Cliente*.

17.9 Restano riservati gli articoli del CCS.

17.10 L'*Azienda* può inoltre far capo all'espropriazione secondo le modalità previste dai disposti di legge applicabili.

18. Numero di allacciamenti per stabile

- 18.1 L'*Azienda* esegue di regola un solo allacciamento per ogni immobile o mappale alimentato dalla rete di distribuzione.
- 18.2 Per stabili appartenenti allo stesso complesso può essere concesso un solo allacciamento in accordo con l'*Azienda*, con derivazioni che costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a spese e a cura del *Cliente*.
- 18.3 L'*Azienda* ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
- 18.4 L'*Azienda* si riserva altresì di fare iscrivere nel Registro fondiario le servitù sotto forma di atto pubblico in relazione a raccordi e alla presenza di impianti di distribuzione di sua proprietà.

19. Costruzioni accessorie

- 19.1 Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici e altri impianti che interessano un unico complesso, devono essere alimentate in derivazione dell'impianto interno principale.
- 19.2 Se le costruzioni accessorie e lo stabile principale sono divise da aree pubbliche, l'*Azienda* decide in merito alle modalità di allacciamento.

20. Rifiuto di allacciamento

- 20.1 L'*Azienda* può rifiutare o distaccare (se già eseguito) l'allacciamento, in particolare quando gli impianti:
- non sono conformi alle normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali come pure prescrizioni del settore elettrico;
 - non sono conformi ai disposti e prescrizioni emanate dall'*Azienda*;
 - sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione d'installare, secondo l'OIBT e/o non sono state autorizzate dall'*Azienda*;
 - disturbano gli impianti elettrici di altri *Clienti* causando armoniche, effetti di risonanza, abbassamenti di tensione secondo le normative e raccomandazioni tecniche in vigore;
 - assorbono in maniera eccessiva il segnale di telecomando dell'*Azienda*;
 - quando viene a cadere il principio di economicità, rispettivamente quando ci sono ostacoli tecnici e/o giuridici che ne impediscono o ostacolano l'esecuzione.
- 20.2 I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati e derivanti dalla relativa messa in conformità, sono a carico del *Cliente*.
- 20.3 Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto o di apparecchi precedentemente ammessi o approvati.

21. Modalità di esecuzione

- 21.1 I collegamenti tra la rete di distribuzione ed il punto d'allacciamento vengono eseguiti dall'*Azienda* e dai suoi incaricati.
- 21.2 L'*Azienda* (o una ditta da essa incaricata) esegue l'allacciamento entro un termine stabilito tra le *Parti*, allorquando tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempiute (in particolare l'ottenimento dei permessi di costruzione, rispettivamente l'approvazione dell'ESTI quando necessaria ed il pagamento del contributo richiesto per l'allacciamento).
- 21.3 Nel caso in cui è prevista l'iscrizione a Registro Fondiario di servitù gravanti i fondi, l'allacciamento viene attivato di regola solo se le convenzioni stipulate tra le *Parti* e autorizzanti l'iscrizione sono state firmate e debitamente iscritte.

VIII ESERCIZIO

22. Modifiche di allacciamento

- 22.1 Se il *Cliente*, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Anche per le modifiche di allacciamento già esistente è necessario inoltrare il modulo "Avviso d'installazione" secondo la procedura descritta in precedenza.
- 22.2 L'*Azienda*, previo esame della situazione che rende necessaria una modifica dell'allacciamento definisce, in accordo con il *Cliente*, i dettagli del nuovo allacciamento.
- 22.3 Nel caso in cui l'*Azienda* dovesse sostituire la rete aerea con una rete sotterranea, essa stabilirà, sentito il *Cliente*, la ripartizione delle spese per il nuovo allacciamento.
- 22.4 Se la modifica richiede un incremento di potenza, l'aspetto finanziario è regolato dagli articoli seguenti.
- 22.5 Le opere civili sono ripartite tra il *Cliente* e l'*Azienda*, analogamente a quanto stabilito per i nuovi allacciamenti.
- 22.6 Per necessità di rete e se richiesto, il *Cliente* deve accordare all'*Azienda* il permesso di mantenere a tempo indeterminato sul suo fondo le paline o i pali necessari all'impianto di distribuzione, anche se il nuovo raccordo del suo stabile è stato eseguito mediante cavo sotterraneo.
- 22.7 Il *Cliente* che è stato allacciato alla rete non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato in passato, anche se riduce il valore della potenza richiesta.
- 22.8 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo in relazione alle richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente, valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

23. Manutenzione dell'allacciamento e usura

- 23.1 L'*Azienda* si assume l'onere della manutenzione della parte elettrica degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- 23.2 Al *Cliente* spetta la manutenzione delle opere di genio civile sul fondo di sua proprietà.
- 23.3 Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione ed il rifacimento o l'aggiramento dei manufatti costruiti su quell'area privata sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del *Cliente*.
- 23.4 Trascorsi 30 (trenta) anni dall'esecuzione di un allacciamento, qualora per un riassetto generale della rete nella zona, questo non offrisse più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, l'*Azienda* può esigere il suo rifacimento, definendo in accordo con il *Cliente* le caratteristiche del nuovo raccordo. I costi derivanti sono a carico del *Cliente*.
- 23.5 Qualora il *Cliente* non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà all'*Azienda* di interrompere l'erogazione di energia elettrica previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine per il pagamento.
- 23.6 In ogni momento l'*Azienda* è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più idoneo e conforme alle vigenti normative, ponendo a carico del *Cliente* le relative spese per quanto di sua spettanza.
- 23.7 Di regola il *Cliente* viene preventivamente informato dell'intervento dall'*Azienda*. Restano riservati i casi di urgenza.

24. Ristrutturazioni e demolizioni stabili

- 24.1 In caso di ristrutturazione o smantellamento dell'immobile, il *Cliente* dovrà richiedere all'*Azienda*, prima dell'inizio dei lavori, la messa in sicurezza degli allacciamenti. I costi derivanti saranno posti a carico del *Cliente*.
- 24.2 L'interruzione dell'allacciamento sarà eseguita ad opera dall'*Azienda* unicamente dopo l'analisi della situazione.
- 24.3 Nel caso ci fossero allacciati ulteriori impianti ancora attivi, l'*Azienda* si riserva la facoltà di procedere con ulteriori verifiche.

IX ASPETTI FINANZIARI

25. Costi a carico del Cliente

25.1 In generale

L'*Azienda* stabilisce mediante *Tariffario*:

- il contributo di allacciamento partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione (diramato da una rete esistente o da estendere), secondo potenza richiesta dell'allacciamento in BT o MT (che comprende una partecipazione ai costi di costruzione della rete di distribuzione). Esso viene prelevato indipendentemente dal fatto che l'allacciamento alla rete abbia o meno comportato degli ampliamenti alla rete;
- il contributo ai costi di realizzazione dell'allacciamento in BT o MT, comprende le spese necessarie ai fini della realizzazione dell'allacciamento, secondo quanto stabilito nell'allegato 5 -

25.2 Allacciamento per più oggetti

Qualora un allacciamento dovesse servire più oggetti (quali casa a schiera, proprietà per piani), il contributo di allacciamento viene suddiviso tra i proprietari interessati che rispondono in maniera solidale. Essi si accordano in merito ai costi e ai doveri rispettivi e ciò prima della realizzazione dell'allacciamento.

25.3 Durata di vita dell'allacciamento

L'ammontare del contributo d'allacciamento a carico del *Cliente* corrisponde ad un importo versato una tantum per la durata di vita di un allacciamento, di regola 30 (trenta) anni. Dopo questo termine, nei casi di rifacimento dell'allacciamento, il *Cliente* pagherà unicamente il costo del cavo posato e i costi accessori, ma non più il contributo di potenza.

Nell'ipotesi di potenziamento dell'impianto si applica l'articolo corrispondente per l'*Aumento potenza installata*.

25.4 Allacciamenti in cavo sotterraneo

L'allegato no. 5 definisce il contributo per l'allacciamento mediante cavo sotterraneo. La relativa tabella consente di calcolarlo, in funzione del valore in ampères del DPS.

Il contributo di allacciamento comprende il contributo di potenza, il costo del cavo posato e il costo degli accessori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento. Costituiscono un'eccezione gli allacciamenti oltre 315 A, per i quali il contributo per l'allacciamento viene definito caso per caso.

25.5 Allacciamenti particolari

I costi di costruzione dell'allacciamento sono interamente addebitati al *Cliente* se la richiesta di potenza interessa una zona all'esterno di quella edificabile o una zona che pure all'interno di questa, non prevede possibilità di ulteriori richieste di allacciamento.

25.6 Allacciamenti provvisori di cantiere

Per gli allacciamenti provvisori di cantiere è prelevato un contributo forfettario di nolo per la messa a disposizione dell'armadio di allacciamento al cantiere (vedi allegato no. 6).

25.7 Allacciamento di un Produttore indipendente

Il contributo di allacciamento per un *Produttore indipendente* (vedi allegato no. 7) è il medesimo che quello fatturato agli altri *Clienti*. Le spese necessarie all'eventuale potenziamento della rete dell'*Azienda*

rese necessarie dall'immissione di elettricità da parte di *Produttori indipendenti*, fanno parte delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete Swissgrid, che se ne assume i relativi costi. A tale scopo l'*Azienda* dovrà preventivamente sottoporre ad ElCom per approvazione i costi relativi al progetto di potenziamento della rete secondo quanto disposto da OAEI.

25.8 Allacciamenti aerei

L'allacciamento mediante linea aerea non viene di regola concesso per i nuovi impianti ed è comunque limitato a 44 kVA (63 A) quale valore massimo delle DPS d'introduzione.

I casi di allacciamenti aerei verranno trattati separatamente e i prezzi concordati volta per volta.

26. **Altri costi a carico del Cliente**

26.1 Sono pure a carico del *Cliente*:

- la messa a disposizione di un collegamento all'elettrodo di terra idoneo situato nell'armadio di introduzione;
- l'eventuale installazione, a valle delle DPS d'introduzione, di scaricatori di potenza contro sovratensioni di origine atmosferica;
- gli eventuali indennizzi a terzi per diritti di attraversamento (servitù e/o autorizzazione) e per il taglio piante, danni alle colture, acquisizione dei permessi per la posa di pali, cavi o altro.

27. **Aumento della potenza installata**

27.1 In caso di superamento della potenza prelevabile viene richiesto un contributo supplementare.

27.2 Per gli aumenti della potenza installata sono applicabili le disposizioni relative ai nuovi allacciamenti.

27.3 Nel caso di aumento della potenza installata di un impianto, il contributo viene calcolato secondo l'allegato no. 5, considerando l'aumento della potenza richiesta rispetto a quella precedentemente allacciata.

27.4 In particolare la nuova tassa di allacciamento verrà fissata sottraendo quella già versata dall'importo per la nuova potenza richiesta, secondo la tabella riportata nell'allegato 5.

28. **Oneri a carico dell'Azienda**

28.1 Gli oneri dell'*Azienda* comprendono l'estensione dell'impianto principale, incluse le opere civili su area pubblica e la messa in opera del raccordo al *Cliente*.

29. **Modalità di pagamento**

29.1 L'*Azienda* allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione assieme a una richiesta di acconto pari all'80% dell'importo preventivato (IVA compresa). Il *Cliente* sottoscrive l'offerta per accettazione e versa l'acconto prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento.

29.2 Qualora il *Cliente* non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, è data facoltà all'*Azienda* di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati, richiedendo un indennizzo a copertura dei costi già sostenuti.

29.3 Al termine dei lavori, il *Cliente* dovrà aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di energia elettrica rispettivamente il mancato collegamento alla rete.

29.4 Qualsiasi ritardo nel pagamento delle fatture darà luogo ai relativi richiami e alla successiva comminatoria di pagamento emessa dall'*Azienda* con diffida di interruzione dell'erogazione ed inoltre della procedura esecutiva. Le spese di richiamo, di incasso e di intervento del personale dell'*Azienda* verranno addebitate al *Cliente*, secondo quando previsto dal *Tariffario* dell'*Azienda* (vedi allegato no. 3).

X ASPETTI LEGALI**30. Violazioni e abusi**

- 30.1 L'*Azienda* si riserva di procedere a norma del diritto svizzero contro i contravventori delle disposizioni da esse emanate o contenute nei contratti sottoscritti dal *Cliente*.
- 30.2 Il *Cliente* o chi per esso che contravviene alle disposizioni contenute nelle CG e relative disposizioni tariffali, alle prescrizioni emanate dall'*Azienda* o agli altri obblighi e doveri contemplati in altri documenti vincolanti dell'*Azienda* oppure viola obblighi contrattuali o inganna in qualsiasi altra forma l'*Azienda*, è tenuto a rimborsare e risarcire il danno causato e l'eventuale importo sottratto, compresi interessi e relative spese e costi causati.
- 30.3 L'*Azienda* si riserva di denunciare il fatto all'Autorità penale.

31. Contestazioni di ordine tecnico

- 31.1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l'ESTI decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
- 31.2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'ESTI non è fissata dalla legge, si applicano gli articoli seguenti.
- 31.3 Tutti gli eventuali costi derivanti dalla contestazione saranno posti a carico della parte soccombente.

32. Controversie di competenza ECom

- 32.1 ECom è l'autorità preposta in materia di controversie relative a:
- tariffe (di fornitura di transito);
 - sull'accesso alla rete;
 - sulle condizioni per la sua utilizzazione;
 - sul livello di rete.

33. Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro

- 33.1 Le altre contestazioni di ordine giuridico, in particolare divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione delle presenti CG o di accordi sottoscritti dall'*Azienda* con il *Cliente* (al di fuori di quelle di competenza di ECom), verranno definite secondo il diritto svizzero e saranno decise dai tribunali ordinari.
- 33.2 Foro competente per ogni contestazione è quello di Mendrisio Sud.

XI DISPOSIZIONI FINALI**34. Approvazione**

- 34.1 Le presenti CG hanno validità con l'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'*Azienda*.
- 34.2 Ogni ulteriore modifica sostanziale necessita della forma scritta e dovrà essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione dell'*Azienda*.

35. Entrata in vigore


- 35.1 Le presenti CG entrano in vigore il 1° giugno 2024.
- 35.2 Esse si applicano sia ai nuovi allacciamenti che a quelli esistenti, sia ai precedenti *Clients* dell'*Azienda* sia ai quelli nuovi.
- 35.3 La versione aggiornata è pubblicata sul sito web dell'*Azienda*. Tale versione prevale su quella cartacea.
- 35.4 Le presenti CG sostituiscono ed annullano:
- le precedenti CG emanate dall'*Azienda*;
 - ogni altra disposizione / prescrizione e tariffa dell'*Azienda* incompatibile o in contrasto con il presente testo e le normative vigenti.

36. Allegati:


- no. 1: Schema limite proprietà
- no. 2: Specifica criteri modalità livelli di rete (MT e BT)
- no. 3: Tariffario (spese generali e costi amministrativi)
- no. 4: Autorizzazione e diritto doppia tariffa
- no. 5: Tariffario contributi di allacciamento mediante cavo BT e MT
- no. 6: Tariffario contributi per allacciamenti provvisori di cantiere e per manifestazioni temporanee
- no. 7: Produttori indipendenti

© AGE SA – All rights reserved
Versione mese di giugno 2024
Approvata dal CdA di AGE SA in data 23 maggio 2024

Schema limite proprietà
tra l'allacciamento e la rete di distribuzione



Limite tra allacciamento alla rete di bassa tensione, esempio secondo VSE 2.100 d/f



DPS : Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti
* possono essere integrati nell'armadio di allacciamento

Specifica criteri modalità livelli di rete (MT e BT)

1. Scopo

La presente specifica:

- definisce i principi di base che stabiliscono il livello di rete a cui può avvenire la fornitura del *Cliente*;
- prevede e specifica le modalità che permettono il cambio di livello di rete e ne determina le relative conseguenze;
- regola le condizioni di accesso al livello di rete per la fornitura in MT (LR5) da parte del *Cliente* finale già allacciato o che intende allacciarsi alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- definisce il diritto dell'*Azienda* di richiedere al *Cliente* la modifica del livello di rete per la fornitura in BT (LR7) e determina le condizioni di tale esercizio.

2. Basi legali

La presente specifica si fonda in particolare sui documenti seguenti:

- Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e relativa Ordinanza (OAEI);
- Condizioni Generali (CG) dell'*Azienda* per l'utilizzo e per gli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- Raccomandazioni del settore con specifico riferimento ai documenti dell'Associazione svizzera delle aziende elettriche (AES) in particolare il "*Distribution Code (DC)*".

3. Livello di tensione iniziale

- Di principio il transito di energia elettrica viene concesso in BT (LR7).
- L'*Azienda* può decidere a suo giudizio di concedere il livello di rete della fornitura in MT (LR5) nel rispetto dei disposti del DC, a condizione che vengano raggiunti i valori soglia di cui all'articolo 4.1;
- In casi eccezionali per nuovi allacciamenti o rifacimenti di quelli esistenti, a dipendenza della potenza installata, l'*Azienda* può decidere di fornire il *Cliente* in MT (LR5) anche se i valori soglia di cui all'articolo 4.1 non sono raggiunti.

4. Valori soglia

4.1 Valori soglia

- I valori soglia qui indicati si intendono per ogni singolo punto di consumo e non possono essere cumulati nei casi di più punti di consumo del medesimo *Cliente*;
- i criteri d'accesso alla MT (LR5) sono determinati dai valori soglia rilevati presso il *Cliente* e verificati sull'arco di un intero anno civile (dal 01.01 al 31.12);
- la fornitura al livello di tensione MT (LR5) può essere concessa se vengono soddisfatti cumulativamente i seguenti valori soglia:

	Città o zona industriale (1)	Zona urbana o artigianale (2)	Campagna (3)
Durata d'utilizzo annua	2'500 ore	2'500 ore	2'500 ore
Picco di potenza annuo misurato sul ¼ d'ora	1'000 kW	800 kW	400 kW

4.2 Rilevamento dei valori soglia

4.2.1 Per i nuovi Clienti

Il livello di rete viene determinato sulla base della potenza richiesta e sulla base di una stima dei consumi definita di comune accordo. In caso di divergenza l'*Azienda* decide il livello di rete applicabile al *Cliente* per il primo anno.

4.2.2 Per Clienti già allacciati

Determinante per definire il livello di rete applicabile al *Cliente* è il rilevamento dei valori dell'anno civile precedente.

5. **Modifica del livello di rete della fornitura**

5.1 I valori soglia vengono rilevati presso il *Cliente* e verificati annualmente.

5.2 Se questi valori sono inferiori a quelli indicati all'articolo 4.1 l'*Azienda* ha il diritto di alimentare il *Cliente* in BT (LR7).

In tal senso l'*Azienda* comunicherà al *Cliente* entro la fine di novembre che procederà a decorrere dall'anno civile successivo, con la modifica del livello di rete per la fornitura in conformità alla presente specifica.

5.3 Al *Cliente* il cui livello di rete per la fornitura è la BT(LR7), è data facoltà di richiedere il cambiamento di livello di rete in MT (LR5) unicamente qualora siano raggiunti i valori di soglia minimi indicati all'articolo 4.1. La relativa domanda è da inoltrare all'*Azienda* entro la fine del mese di novembre e varrà, qualora accettata, a decorrere dall'anno civile successivo.

5.4 Contro la decisione dell'*Azienda* sul livello di rete per la fornitura applicabile all'impianto del *Cliente* è data facoltà di ricorrere all'EICom.

5.5 In caso di successivi passaggi della fornitura da un livello di rete all'altro, e a parità di potenza installata, non vengono né riscossi né ristornati ulteriori contributi d'allacciamento, oltre a quelli già conteggiati al momento dell'allacciamento iniziale.

6. **Misura dell'energia per fornitura al livello di rete MT (LR5)**

6.1 Di principio la misura dell'energia viene eseguita in MT (LR5).

7. **Cabina di trasformazione**

7.1 Ogni nuova cabina di trasformazione viene realizzata a cura e spese dell'*Azienda*, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.

7.2 In casi speciali la cabina può essere di proprietà del *Cliente* che si dovrà occupare di eseguire la regolare manutenzione. Il *Cliente* può delegare questo compito all'*Azienda*, previa sottoscrizione di un accordo separato in tal senso, che preveda la fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni effettive per l'esercizio e manutenzione, quali ad esempio i servizi e prestazioni ricorrenti: gestione d'esercizio, servizio di manutenzione, servizio dopo intervento servizio di urgenza 24/24 ore – 365/365 giorni.

8. **Costi legati al livello di fornitura in MT (LR5)**

8.1 Contributi di allacciamento

8.1.1 Ogni nuovo *Cliente*, proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di rete MT (LR5), paga il contributo di allacciamento relativo alla rete MT, secondo quanto previsto dalle CG allacciamento.

8.1.2 Se il *Cliente* non è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla rete BT (LR7).

8.2 Nolo infrastrutture

8.2.1 Se la cabina di trasformazione è di proprietà dell'*Azienda*, al *Cliente* viene richiesto il pagamento di un nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal *Cliente*.

8.2.2 Se il *Cliente* è proprietario della cabina di trasformazione, egli viene esonerato dal pagamento del nolo e pagherà unicamente la tariffa di rete secondo l'art. 8.3.

8.3 Tariffe di rete

Il *Cliente* è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di rete della fornitura in rete MT (LR5) pubblicate sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.

8.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a valle dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR7) le perdite di trasformazione sono a carico del *Cliente* e vengono conteggiate, aggiungendole in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

9. **Costi legati al livello di fornitura in BT (LR7)**

9.1 Contributi di allacciamento

9.1.1 Ogni nuovo *Cliente*, che non è proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di rete BT (LR7), paga il contributo di allacciamento relativo alla rete BT, secondo quanto previsto dalle CG allacciamento.

9.1.2 Se il *Cliente* è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla rete MT (LR5).

9.2 Nolo infrastrutture

Se il *Cliente* è proprietario della cabina di trasformazione, indipendentemente da dove è installato il contatore (misura dell'energia in LR5 o LR7), l'*Azienda* gli corrisponderà il nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal *Cliente*.

9.3 Tariffe di rete

Il *Cliente* è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di rete della fornitura in rete BT (LR7) e pubblicate sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.

9.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a monte dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR5), le perdite di trasformazione sono a carico dell'*Azienda* e vengono dedotte in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

Tariffario	
Spese generali e costi amministrativi	
I PRATICHE AMMINISTRATIVE	Fr.
Aggiornamento dati contratto (in seguito a mancata comunicazione)	60.00
Copia fattura	5.00 / fattura
Verifica liste contatori (per Amministrazioni e Proprietari)	100.00 (da 1 a 5 app) 200.00 (da 6 a 15 app) 300.00 (da 16 app)
Allestimento incarto per contatori invertiti (non resp. AGE)	95.00/ora
II MISURA E CONTEGGIO ENERGIA	
Lettura supplementare contatore (es. per impedimento accesso contatore o su richiesta del <i>Cliente</i>)	60.00
Montaggio contatore a prepagamento	80.00
Spese amministrative per contatore a prepagamento	60.00 / anno
Smontaggio contatore a prepagamento	80.00
Scheda supplementare contatore a prepagamento	10.00
Nolo contatore supplementare	60.00 / anno
Trasmissione giornaliera dei profili di carico, per punto di misura	600.00 / anno
III PROCEDURE D'INCASSO	
Costo di rateizzazione (a piano rateale)	5.00
Primo sollecito	5.00
Secondo sollecito	20.00
Diffida di pagamento	20.00
Incassi a domicilio	20.00
Procedura d'incasso ordinario	spese effettive
Interessi (di mora) dal 31 esimo giorno	5% / anno

IV ALTRE PRESTAZIONI	
Sospensione/interruzione di corrente per singoli <i>Clienti</i>	spese effettive
Intervento d'urgenza. A corpo, materiale escluso	95.00*
Verifica qualità della rete di distribuzione elettrica	250.00

V PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI	
Estrazione dati di consumo energetici per PECO o BILECO (una tantum)	1'200.00
Aggiornamento dati di consumo energetici PECO o BILECO (per singola richiesta)	600.00
Estrazioni dati di consumo energetici (richiesta puntuale)	95.00 / ora

VI TASSE E CONTRIBUTI	
Ai prezzi indicati nel presente allegato va aggiunta l'IVA ed ulteriori eventuali tasse e contributi previsti dalle leggi.	

VII MODIFICHE TARIFFALI	
È facoltà dell' <i>Azienda</i> modificare le tariffe contenute nel presente allegato in qualsiasi momento.	
In questa evenienza l' <i>Azienda</i> comunicherà con 30 (trenta) giorni di preavviso, l'entrata in vigore delle nuove tariffe. Gli adeguamenti e le modifiche verranno comunicate ai <i>Clienti</i> con i mezzi più appropriati.	

* Qualora la durata dell'intervento ecceda le due ore di tempo effettivo, l'intervento verrà fatturato a regia dall'*Azienda*.

1. Tasse e contributi

- 1.1 Ai prezzi indicati nel presente allegato va aggiunta l'IVA ed ulteriori eventuali tasse e contributi previsti dalle leggi.

Autorizzazioni

Tipo utilizzatore	Autorizzazione Cantonale necessaria	Autorizzazione AGE necessaria
Impianto che causa perturbazioni	-	Sempre
Autoproduttore (IPE)	Sempre	Sempre
Termopompa*	Sempre	Sempre
Stufa ad accumulazione	Sempre	oltre 3 kW
Convettore elettrico (SOP)	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	oltre 3 kW
Infrarosso (bagno)	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	oltre 3 kW
Serpentina elettrica (SOP)	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	oltre 3 kW
Sauna*	Sempre	oltre 3 kW
Clima (freddo)*	Sempre	oltre 3 kW
Clima (freddo + caldo)*	Sempre	Sempre
Boiler ad accumulazione	solo con deroga x tariffa casa	oltre 3 kW
	autorizzato x tariffa PMI & Servizi	
Boiler (SOP)	solo con deroga x tariffa casa	oltre 3 kW
	autorizzato x tariffa PMI & Servizi	
Boiler soccorso	solo con deroga x tariffa casa	oltre 3 kW
	autorizzato x tariffa PMI & Servizi	
Riscaldamento rampa	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	Sempre
Riscaldamento all'aperto	nuovo impianto vietato, richiedere deroga	Sempre
Stazione di pompaggio acquedotto		Sempre

Contributi di allacciamento BT

Contributi di allacciamento mediante cavo BT, vedi tabella

DPS	Potenza	Sezione del	Tassa di	Costo
Introduzione		cavo	allacciamento	per
[A]	[kVA]	[mm ²]	Chf	[A]
10 (*1)	2.3	3x2.5	1'000	100
16 (*2)	3.7	3x2.5	1'600	100
63	43.6	4x16 Cu	7'560	120
80	55.4	4x25 Cu	9'600	120
125	86.6	3x95 AL/50 Cu	17'500	140
200	138.6	3x150 AL/95 Cu	32'000	160
315	218.2	da definire	63'000	200
oltre 315	oltre 218.2		da definire	

*1) Si tratta di piccoli allacciamenti monofasi con alimentazione dal quadro BT mediante cavo monofase

*2) Si tratta di piccoli allacciamenti monofasi con derivazione dalla rete principale mediante cavo trifase

Contributi di allacciamento MT

CHF 170.00 / kVA

1. Tasse e contributi

- 1.2 Ai prezzi indicati nel presente allegato va aggiunta l'IVA ed ulteriori eventuali tasse e contributi previsti dalle leggi.

2. Modifiche tariffali

- 2.1 È facoltà dell'*Azienda* modificare le tariffe contenute nel presente allegato in qualsiasi momento.
- 2.2 In questa evenienza l'*Azienda* comunicherà con 30 (trenta) giorni di preavviso, l'entrata in vigore delle nuove tariffe.
- 2.3 Gli adeguamenti e le modifiche verranno comunicate ai *Clienti* con i mezzi più appropriati.

TARIFFARIO

Contributi per allacciamenti provvisori cantiere

Potenza	Trasporto, montaggio e smontaggio di un armadio di cantiere solo nei punti predisposti
Fino a 44 kVA - 63 A	forfait CHF 250.00 + nolo CHF 50.00/mese Deposito di garanzia: CHF 1'000.00
Oltre 44 kVA - 63 A	forfait CHF 250.00 + nolo CHF 70.00/mese Deposito di garanzia: CHF 5'000.00

TARIFFARIO

Contributi per allacciamenti manifestazioni temporanee

Noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio di una colonnetta, solo nei punti predisposti:

Forfait CHF 100.00, incl. 15 giorni* di noleggio
(*per periodi superiori a 15 giorni: secondo accordi particolari)

1. Tasse e contributi

Ai prezzi indicati nel presente allegato va aggiunta l'IVA ed ulteriori eventuali tasse e contributi previsti dalle leggi.

2. Modifiche tariffali

- 2.1 È facoltà dell'*Azienda* modificare le tariffe contenute nel presente allegato in qualsiasi momento.
- 2.2 In questa evenienza l'*Azienda* comunicherà con 30 (trenta) giorni di preavviso, l'entrata in vigore delle nuove tariffe.
- 2.3 Gli adeguamenti e le modifiche verranno comunicate ai *Clienti* con i mezzi più appropriati.

N.B.:

1. *Casi particolari saranno oggetto di uno speciale preventivo da parte dell'Azienda.*
2. *Oltre ai contributi di allacciamento sopramenzionati viene fatturato il consumo secondo le modalità delle specifiche Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica.*

Produttori indipendenti**1. Basi giuridiche:**

- 1.1 - Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e relativa Ordinanza;
- Legge sull'energia (LEne) e relativa Ordinanza;
- Regolamento cantonale del fondo per le energie rinnovabili (RFER).

2. Documenti di riferimento

- Aiuto all'applicazione in materia di consumo proprio secondo l'articolo 7 capoverso 2^{bis} e l'articolo 7 capoverso 4^{bis} della legge sull'energia (LEne)

3. Procedura di notifica e approvazione

- 3.1 I richiedenti di impianti nuovi sono tenuti a notificare il loro progetto all'*Azienda* tramite il formulario ESI (IPE), scaricabile dal sito **www.age-sa.ch**
- 3.2 Inoltre per impianti di produzione di energia con una potenza complessiva allacciata di oltre 30 kVA, il progetto deve essere approvato dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).
- 3.3 Sia a livello federale che cantonale è possibile richiedere alle specifiche condizioni la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) o il versamento di un contributo unico. La documentazione necessaria va trasmessa direttamente agli enti preposti.

4. Remunerazione

- 4.1 La remunerazione dell'immissione di elettricità generata da energie rinnovabili (forza idrica fino a 10 megawatt, fotovoltaico, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa) sarà effettuata a partire dal completamento delle procedure di certificazione e registrazione secondo quanto previsto dai disposti di legge.
- 4.2 Se di competenza dell'*Azienda* la remunerazione avverrà in base al *Tariffario* pubblicato sul sito **www.age.sa.ch** o sulla base di contratti stipulati tra le *Parti*.

5. Raccordo alla rete di distribuzione e imputazione dei relativi costi

- 5.1 E' definito "*raccordo*" l'allacciamento fisico dell'impianto di produzione alla rete elettrica dell'*Azienda*.
- 5.2 Il raccordo alla rete di distribuzione viene stabilito dal *Gestore di rete*, tenuto conto del punto di alimentazione economicamente e tecnicamente più vantaggioso.
- 5.3 A tale raccordo si applicano le CG emanate dall'*Azienda* relativa all'esecuzione (ev. modifica), alla manutenzione e agli aspetti finanziari degli allacciamenti.
- 5.4 I costi di raccordo ed allacciamento degli impianti di *Produttori indipendenti* al punto di immissione nella rete dell'*Azienda* vengono stabiliti con accordi specifici conclusi tra *Produttori indipendenti* di energia e *Gestori di rete*.
- 5.5 I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione, nonché i costi per un'eventuale trasformazione di tensione, sono a carico del *Produttore indipendente*.
- 5.6 Se l'allacciamento o l'esercizio di impianti di produzione necessitano di un potenziamento della rete di distribuzione, i relativi costi supplementari generati, non fanno parte dei costi di rete, bensì fanno parte

delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete SWISSGRID, che se ne assume i relativi costi.

5.7 Ai *Produttori indipendenti* vengono inoltre fatturati i costi aggiuntivi relativi alla gestione del punto di misura.

Essi si compongono di:

- **costi una tantum** per la messa in servizio dell'impianto fotovoltaico in relazione a prestazioni dell'*Azienda* quali in particolare la verifica dei dati forniti, la compilazione e raccolta di documentazione da inoltrare a Swissgrid.

L'imputazione dei costi una tantum verrà nuovamente effettuata e riscossa ogni volta che dovrà essere effettuata una ricertificazione, dovuta ad una modifica della configurazione dell'impianto (in particolare per i casi di modifica da immissione in rete ad autoconsumo o viceversa);

- **costi ricorrenti** quali in particolare il nolo e la lettura del contatore, l'elaborazione/preparazione dati, la messa a disposizione sul portale di Swissgrid dei valori di immissione in rete secondo la periodicità definita.

I costi aggiuntivi imputabili ai *Produttori indipendenti* per la gestione del punto di misura saranno fatturati dall'*Azienda* secondo quanto pubblicato sul sito **www.age-sa.ch**.

6. Esigenze tecniche per il dispositivo di misurazione e imputazione dei relativi costi

6.1 Gli apparecchi di misura vengono forniti dall'*Azienda* e restano di sua proprietà (analogamente agli apparecchi per il rilievo dell'energia consumata).

6.2 Nel caso di allacciamento con autoconsumo, le tipologie di raccordo e conteggio sono illustrate nel documento redatto dall'ufficio federale dell'energia UFE "*Aiuto all'applicazione in materia di consumo proprio secondo l'articolo 7 capoverso 2^{bis} e l'articolo 7 capoverso 4^{bis} della legge sull'energia (LEne)*".

6.3 Gli impianti di comunità di autoconsumo devono essere equipaggiati con un contatore supplementare dell'*Azienda* per la misura della fornitura e prelievo di energia lato rete per la fatturazione, rispettivamente la retribuzione dell'energia. Ogni singolo centro di consumo dovrà avere lo stesso tipo di prodotto energetico ed appartenere alla stessa categoria di *Clienti* i quali saranno dotati di un contatore individuale ufficiale dell'*Azienda* e al quale sarà applicata una tassa base secondo quanto pubblicato sul sito dell'*Azienda* **www.age-sa.ch**.

6.4 Per impianti di produzione con immissione totale dell'energia prodotta in rete il raccordo ed il conteggio equivalgono ai casi di prelievo dalla rete.

6.5 Impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA devono essere muniti, per il tramite dell'*Azienda* ed in applicazione dell'OAEI, di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. I produttori sostengono tutti i relativi costi (ivi compresi quelli relativi all'acquisto/noleggio degli apparecchi di telelettura) e i costi ricorrenti secondo quanto pubblicato sul sito **www.age-sa.ch**.

6.6 Nuovi impianti con potenza di allacciamento uguale o inferiore a 30 kVA, sono esentati dall'obbligo d'installazione di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati.

7. Obblighi Produttori indipendenti

7.1 I *Produttori indipendenti* sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti per evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'*Azienda*.

- a. I *Produttori indipendenti* devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'*Azienda*, i loro impianti di produzione vengano automaticamente disinseriti e separati dalla rete dell'*Azienda* e affinché gli stessi non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'*Azienda*.

8. Obblighi del Gestore di rete

8.1 I *Gestori di rete* sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare tutta l'elettricità prodotta da nuovi impianti mediante l'utilizzazione di energia solare, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che

tali nuovi impianti abbiano un'ubicazione appropriata. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006.

- 8.2 In caso di problemi nella gestione della rete di distribuzione l'*Azienda* ha il diritto di richiedere l'interruzione o diminuzione della produzione.

9. Rinvio

- 9.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente allegato fanno stato le CG per la fornitura e per gli allacciamenti emanate dall'*Azienda*, rispettivamente le normative della legislazione svizzera applicabile.
- 9.2 In particolare per i tipi di impianto, le potenze massime e i criteri di remunerazione sono descritti nelle relative ordinanze federali di applicazione.